REGOLAMENTO URBANISTICO VARIANTE NORMATIVA "ART. 04.9 - PIANI ATTUATIVI"

NORMA VIGENTE

Negli ambiti della conservazione sono sempre ammessi i piani di recupero alle medesime condizioni di quelli previsti per il centro storico. Ai fini del dimensionamento degli alloggi, in coerenza ed uniformità con la norma per i frazionamenti delle unità immobiliari e per la edificazione destinazione nuova con residenziale negli ambiti della conservazione e della qualificazione i piani attuativi approvati e/o presentati ma non ancora approvati delle schede norma facenti parte dell'allegato F2 del vigente R.U. è consentita la superficie utile netta media di mq. 65.

Per le nuove schede norma tale dimensionamento medio è confermato salvo diversa puntuale indicazione per effetto di particolari condizioni, dello stesso Consiglio Comunale.

I piani attuativi provvedono comunque, anche in assenza di puntuale ed esauriente indicazione, ad assicurare il rispetto delle pertinenti disposizioni relative alle dotazioni di spazi per servizi pubblici e/o ad uso collettivo.

Sono ammissibili, antecedentemente all'entrata in vigore del piano attuativo:

- le trasformazioni rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria;
- le trasformazioni volte a realizzare, o modificare, infrastrutture tecnologiche, infrastrutture di difesa del suolo, opere di difesa idraulica e simili, impianti tecnologici di modesta entità;
- le operazioni di bonifica dei siti industriali dismessi;
- le opere pubbliche;

I piani attuativi sono tenuti ad assumere integralmente le disposizioni dell'art. 05, edificato di interesse storico, anche se non espressamente richiamate.

In sede di definizione dei piani attuativi, qualora il segno grafico che individua gli ambiti assoggettati a piani attuativi è in prossimità, ma non in coincidenza, con elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno, il segno predetto può essere portato a coincidere con tali

NORMA VARIATA

Negli ambiti della conservazione sono sempre ammessi i piani di recupero alle medesime condizioni di quelli previsti per il centro storico.

Ai fini del dimensionamento degli alloggi, in coerenza ed uniformità con la norma per i frazionamenti delle unità immobiliari e per la nuova edificazione con destinazione residenziale negli ambiti della conservazione e della qualificazione i piani attuativi approvati e/o presentati ma non ancora approvati delle schede norma facenti parte dell'allegato F2 del vigente R.U. è consentita la superficie utile netta media di mq. 65.

Per le nuove schede norma tale dimensionamento medio è confermato salvo diversa puntuale indicazione per effetto di particolari condizioni, dello stesso Consiglio Comunale.

I piani attuativi provvedono comunque, anche in assenza di puntuale ed esauriente indicazione, ad assicurare il rispetto delle pertinenti disposizioni relative alle dotazioni di spazi per servizi pubblici e/o ad uso collettivo.

Sono ammissibili, antecedentemente all'entrata in vigore del piano attuativo:

- le trasformazioni rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria:
- le trasformazioni volte a realizzare, o modificare, infrastrutture tecnologiche, infrastrutture di difesa del suolo, opere di difesa idraulica e simili, impianti tecnologici di modesta entità;
- le operazioni di bonifica dei siti industriali dismessi;
- le opere pubbliche;
- le rilocalizzazioni di attività già esistenti all'interno del territorio comunale, previo preventivo parere dell'Amministrazione Comunale e a condizione che:
- a) alla data di approvazione delle presenti norme siano poste su aree con destinazione urbanistica non compatibile e risultino coerenti alla destinazione urbanistica di zona del Piano Attuativo:
- b) interessino porzioni non superiori al 10% della superficie complessiva interessata dal Piano Attuativo

elementi.

I piani attuativi da formare sono tenuti, una volta realizzati e fermo restando le quantità edificabili previste dal medesimo, a stabilire come debbano essere classificati, con riferimento alle articolazioni del territorio non urbano di cui al Titolo 1.1, ovvero alle articolazioni del territorio urbano di cui al Titolo 1.2, fermo restando gli aspetti convenzionali e le prescrizioni del piano attuativo.

I piani attuativi sono tenuti ad assumere integralmente le disposizioni dell'art. 05, edificato di interesse storico, anche se non espressamente richiamate.

In sede di definizione dei piani attuativi, qualora il segno grafico che individua gli ambiti assoggettati a piani attuativi è in prossimità, ma non in coincidenza, con elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno, il segno predetto può essere portato a coincidere con tali elementi.

I piani attuativi da formare sono tenuti, una volta realizzati e fermo restando le quantità edificabili previste dal medesimo, a stabilire come debbano essere classificati, con riferimento alle articolazioni del territorio non urbano di cui al Titolo 1.1, ovvero alle articolazioni del territorio urbano di cui al Titolo 1.2, fermo restando gli aspetti convenzionali e le prescrizioni del piano attuativo.